

"Web e Legalità: 2. La reputazione aziendale" - 16.4.2015

Illeciti, responsabilità e rimedi - Motori di ricerca ed aggregatori di contenuti

AVV. STEFANO PREVITI

stefanopreviti@previti.it

Studio Previti – Associazione Professionale

Roma – Milano

www.previti.it

Tel +39.06.32.34.623 – Fax 06.32.35.618

Tel +39.02.795587 – Fax 02.76390427



Tavola Rotonda "Web e Legalità: 2. La reputazione aziendale"

Motori di ricerca ed aggregatori di contenuti

CHI SONO?

MOTORI DI RICERCA

Intermediari che offrono un sistema automatico di **reperimento di dati** e di **informazioni presenti sul web** attraverso l'uso di parole chiave (ad. es. **Google, Yahoo! Search, Bing**)

AGGREGATORI DI CONTENUTI

Operatori che creano uno **spazio di informazione unico** rispetto a determinati contenuti presenti sul web, offrendo ospitalità e, talvolta, interagendo con essi (ad es. **Google News, Blogspot, eBay, TripAdvisor**)



COME POSSONO DANNEGGIARE LA REPUTAZIONE DI UN'AZIENDA?

- Contribuendo in modo determinante alla divulgazione dei contenuti illeciti e dunque amplificando gli effetti lesivi**
 - Indicizzando contenuti lesivi**
- Omettendo di rimuovere materiale illecito già eliminato dalla pagina web sorgente**
- Offrendo servizi aggiuntivi dotati di autonoma valenza lesiva: accostamento del nome della persona o dell'azienda a parole offensive attraverso i servizi *AutoComplete, Ricerche Correlate e AdWords***



CHI RISPONDE DEGLI ILLECITI (CIVILI)?

L'autore materiale dell'illecito:

- Quasi sempre non è identificabile (dalla vittima)
- Dati identificativi tutelati da intermediari (ma non esiste diritto all'anonimato)

Gli intermediari:

-Salvo applicabilità di specifiche esenzioni (segue)



Premessa: il diritto di libera manifestazione del pensiero

È sacro e garantito dalla Costituzione, ma:

- lo è **su qualsiasi mezzo** di comunicazione di massa
- Incontra **limiti** ben noti:

- Interesse pubblico
- Continenza formale
- Verità dei fatti (cronaca)

Gli **stessi criteri** di demarcazione tra diffamazione ed esercizio di libera manifestazione del pensiero valgono **in internet**: non esiste alcun motivo per applicare un regime più favorevole a chi manifesta il pensiero in internet rispetto a chi lo fa sui media tradizionali



IL REGIME DI RESPONSABILITA' DEGLI INTERMEDIARI

•REGOLA GENERALE

Gli intermediari rispondono delle violazioni dei diritti di terzi secondo le regole comuni di responsabilità civile, salvo le specifiche eccezioni della



•DISCIPLINA SPECIALE

Limitazioni alla responsabilità ordinaria dei prestatori di servizi di *mere conduit*, *caching* e *hosting* (Direttiva 2000/31/CE recepita con D. Lgs. 70/2003)



IL PRESTATORE DI SERVIZI DI *CACHING* (Motori di ricerca)

(art. 15 del D. Lgs. 70/2003)

Non è responsabile a condizione che:

-**non modifichi** le informazioni;

-**agisca prontamente** per rimuovere le informazioni che ha memorizzato non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che:

-**A) le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente;**
oppure

-**B) che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione**



IL PRESTATORE DI SERVIZI DI (MERO) *HOSTING*

(art. 16 del D. Lgs. 70/2003)

Non è responsabile a condizione che:

A) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;

B) non appena –in ogni modo- a conoscenza di tali fatti agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso



IL REGIME DI RESPONSABILITA' (le deroghe)

IN OGNI CASO

le deroghe alla responsabilità non operano:

se il prestatore **controlla** le informazioni

(Art. 14 Direttiva 2000/31/CE per gli hosting e Considerando 42 Direttiva 2000/31/CE per tutti gli intermediari)

se l'attività non è **di ordine meramente tecnico, automatico e passivo**

(Considerando 42 Direttiva 2000/31/CE, per tutti gli intermediari)



AGGREGATORI DI CONTENUTI

SE

- ✓ Non sono hosting passivi
- ✓ Non sono meri motori di ricerca
- ✓ Controllano i contenuti

ALLORA



Rispondono dei contenuti illeciti da essi veicolati



LA GIURISPRUDENZA ITALIANA

-SUI FORNITORI DI SERVIZI DI MERA INDICIZZAZIONE –

❑ I servizi di mera indicizzazione di dati come quelli forniti da **Yahoo! Search** sono qualificabili come **cached** (Trib. Roma ord. 20.3.2011, Trib. Roma ord. 20.11.2013 e Trib. Milano sent. 25.9.2014)

-SUI FORNITORI DI SERVIZI AGGIUNTIVI - (AUTOCOMPLETE E RICERCHE CORRELATE)

❑ I soggetti che – come **Google** - offrono servizi aggiuntivi rispetto alla mera indicizzazione, in cui vi è una interazione con i dati indicizzati, rispetto a tali servizi non sono né fornitori di *cached* né fornitori di mero *hosting* (Trib. Milano ord. 24.3.2011, Trib. Milano ord. 25.5.2013)



LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

-SUI FORNITORI DI SERVIZI AGGIUNTIVI - (IL SERVIZIO ADWORDS)

IL CASO (*GOOGLE FRANCE C. VUITTON*)

Google –attraverso il servizio AdWords- restituiva (come risultato di ricerche con la parola chiave “Vuitton”) *link* pubblicitari diretti a siti “pirata” o di società che offrivano prodotti e servizi in diretta concorrenza con quelli forniti da Louis Vuitton

Per la Corte UE:

- il servizio di mera indicizzazione è qualificabile come “memorizzazione temporanea” e quindi come **caching**;
- il servizio di posizionamento pubblicitario **AdWords** non può beneficiare delle deroghe al regime ordinario di responsabilità perché Google svolge **un controllo diretto** sul servizio (Corte UE, sentenza C-236/08)



LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

-SUI FORNITORI DI SERVIZI AGGIUNTIVI - (PROMOZIONE DI BENI CONTRAFFATTI)

IL CASO

L'Oréal c. eBay

L'Oréal lamentava la responsabilità di eBay in merito a transazioni concluse sul portale eBay, aventi ad oggetto beni contraffatti in violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale con conseguente danno d'immagine.

Per la **Corte UE** l'attività di **ottimizzare** e **promuovere** offerte di beni contraffatti attribuisce al *provider* **un ruolo attivo** atto a conferirgli una conoscenza o un controllo dei dati relativi a dette offerte

Controllo = piena responsabilità



LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

IL CASO

(Corte UE - Google Spain, C- 131/12)

Un persona fisica chiedeva a Google Spain che, in caso di inserimento del suo nome e cognome nel motore di ricerca Google, i risultati della ricerca non mostrassero più i link verso il giornale che conteneva un articolo su una sua vicenda personale, non più attuale

Il gestore del motore di ricerca è direttamente responsabile del “trattamento” dei dati personali indicizzati



I RIMEDI

- ESISTONO
- SONO EFFICACI

OBIETTIVI

- **cessazione degli illeciti**
- **prevenzione di futuri illeciti**
- **risarcimento dei danni**
- **accordi di pronta tutela**



Motori di ricerca ed aggregatori di contenuti

1. INIZIATIVA PRELIMINARE E NECESSARIA: LA DIFFIDA

- intimazione alla **disabilitazione** immediata dell'accesso ai contenuti lesivi già rimossi dal sito sorgente (identificati specificamente);
- intimazione alla **rimozione** dei *link* a contenuti lesivi

RISULTATI

in circa il **60%** dei casi tale attività risulta sufficiente a raggiungere l'obiettivo di rimozione



Il provider in buona fede si attiva e rimuove

In caso di mancata ottemperanza

2. PROCEDIMENTO CAUTELARE

la **potenzialità lesiva** delle informazioni dovuta alla permanenza sul *web* **giustifica** (*periculum*) il ricorso ad una azione cautelare:

OBIETTIVI:

- Rimozione specifiche violazioni segnalate
 - Inibitoria pro futuro
- Accordi di collaborazione per la prevenzione di nuovi illeciti e/o la pronta rimozione



Motori di ricerca ed aggregatori di contenuti

3. INIBITORIA PRO FUTURO

Non osta il divieto generale di imporre agli intermediari monitoraggi preventivi generalizzati (art. 17 D. Lgs. n. 70/2003)

In tal senso: sentenze Scarlet Extended, C-70/10, SABAM, C-360/10, Telekabel C-314/12

Infatti:

- ✓ richiesta non generalizzata ma specifica
- ✓ richiesta non preventiva ma successiva ad accertamento di illecito

4. AZIONE DI MERITO

Per ottenere:

- in via definitiva la tutela già ottenuta in via d'urgenza (anche di tipo inibitorio);
- il risarcimento dei danni subiti a causa degli illeciti

